



**MARCHIO COLLETTIVO**  
**“PARCO DELL’ADAMELLO”**

**Regolamento attuativo per le attività ricettive e della  
ristorazione**

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA N° 19  
IN DATA 06/02/2008)

## SOMMARIO

ART. 1 SCOPO DEL REGOLAMENTO .....	3
ART. 2 ATTIVITÀ BENEFICIARIE.....	3
ART. 3 CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL’MARCHIO .....	3
ART. 4 GESTIONE INTEGRATA DI ATTIVITÀ DIVERSE .....	4
ART. 5 PREREQUISITI OBBLIGATORI .....	4
ART. 6 REQUISITI DI QUALITÀ AMBIENTALE, SOCIALE ED ECONOMICA.....	4
ART. 7 PIANO DI MIGLIORAMENTO.....	5
ART. 8 VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI QUALITÀ AMBIENTALE, SOCIALE ED ECONOMICA CONTENUTI NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO .....	5
ART. 9 RILASCIO DELLA CONCESSIONE.....	6
ART. 10 DURATA DELLA CONCESSIONE.....	6
ART. 11 ONEROSITÀ DELLA CONCESSIONE .....	6
ART. 12 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL MARCHIO DEL “PARCO REGIONALE DELL’ADAMELLO”	6
ART. 13 CONVENZIONE ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO .....	7
ART. 14 AZIONI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE E SUPPORTO DELL’ENTE GESTORE DELL’AREA PROTETTA.....	8
ART. 15 ISTRUTTORIA TECNICA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE.....	9
ART. 16 MECCANISMI DI CONTROLLO.....	9
ART. 17 INADEMPIMENTI E SANZIONI.....	10
ART. 18 USO NON AUTORIZZATO .....	10
ALLEGATO 1: DEFINIZIONE DEI REQUISITI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI PER L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO	

## **ART. 1 SCOPO DEL REGOLAMENTO**

Il regolamento attuativo per le attività della ristorazione e per le attività ricettive in strutture alberghiere, extralberghiere e agriturismo classificati in base alle vigenti leggi nazionali e regionali, è emanato in attuazione del regolamento quadro del marchio d'area del "Parco dell'Adamello". Definisce le condizioni e le modalità a cui devono attenersi i soggetti richiedenti l'accesso al marchio, individuati nel suddetto regolamento quadro, e le caratteristiche delle strutture e dei servizi per i quali si richiede l'uso del marchio. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione del marchio, di controllo e di sanzione.

La concessione avviene a favore del soggetto che gestisce l'attività in relazione ad una specifica struttura per la quale viene richiesta. La concessione, inoltre, non può intendersi estesa alle attività condotte dallo stesso soggetto in altra struttura né da soggetti terzi all'interno della stessa struttura.

## **ART. 2 ATTIVITÀ BENEFICIARIE**

Per le attività della ristorazione e per le attività ricettive in strutture alberghiere, extralberghiere e agriturismo di cui sopra, la concessione del marchio del Parco dell'Adamello è riferita alla gestione di esercizi ricettivi e della ristorazione aperti al pubblico.

Il possesso da parte del soggetto richiedente, dell'Ecolabel europeo per il servizio di ricettività turistica oppure di un sistema di gestione ambientale (S.G.A) certificato UNI EN ISO 14001 ovvero registrato Emas, assolve automaticamente i requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica (art. 6) previsti dal presente regolamento, indicati come "facoltativi". Deve comunque essere verificato il rispetto dei requisiti indicati come "obbligatori". I requisiti "obbligatori" ed i requisiti "facoltativi" di cui sopra, sono riportati nell' Allegato I al presente regolamento.

## **ART. 3 CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'MARCHIO**

Al fine del rilascio della concessione, i soggetti richiedenti, oltre ai requisiti di cui al regolamento quadro richiamato in premessa, devono, a pena di inammissibilità, dimostrare per l'attività per la quale si richiede l'uso del marchio del Parco dell'Adamello, il possesso, al momento della richiesta, dei requisiti di seguito indicati:

- a) Prerequisiti obbligatori di cui all'art.5.
- b) requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica come specificato dall'art.6.

Il possesso dei requisiti dovrà avvenire attraverso la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, ove necessario, produzione di perizia rilasciata per il fabbricato da tecnico abilitato.

I soggetti richiedenti sono tenuti, a pena di inammissibilità della richiesta di concessione, a presentare un piano di miglioramento ai sensi dell'art.7.

La istanza per la concessione del marchio del Parco dell'Adamello deve essere presentata esclusivamente secondo i modelli predisposti dall'Ente.

## **ART. 4 GESTIONE INTEGRATA DI ATTIVITÀ DIVERSE**

Nel caso in cui l'attività ricettiva sia integrata con l'esercizio dell'attività di ristorazione, e che tali attività siano svolte in strutture distinte, per ciascuna attività va verificato sia il possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 sia l'osservanza dell'obbligo di presentazione del piano di miglioramento di cui all'art.7.

## **ART. 5 PREREQUISITI OBBLIGATORI**

Oltre alle condizioni prescritte nel regolamento quadro per la concessione del marchio del Parco dell'Adamello che qui si intendono integralmente richiamate seppur non trascritte, il soggetto richiedente deve possedere alla data della domanda i seguenti ulteriori requisiti:

- a) la struttura sede dell'attività deve essere in regola con la normativa edilizia vigente nonché con le leggi vigenti per le zone sismiche e la normativa nazionale e comunale per la installazione degli impianti per le telecomunicazioni e radiotelevisivi;
- b) Il soggetto richiedente deve possedere le concessioni, le autorizzazioni amministrative o i requisiti prescritti dalla legge, ai fini del legittimo esercizio dell'attività svolta e dell'utilizzo della struttura in cui l'attività medesima è esercitata;
- c) L'attività commerciale, agricola o di altra natura deve essere esercitata nei limiti e nelle forme prescritte dalla legislazione di settore a qualsiasi livello e nel rispetto di ogni altra disposizione normativa vigente relativa ad aspetti che possano risultare direttamente o indirettamente connessi con l'esercizio dell'attività stessa.
- d) L'attività deve essere esercitata in conformità alle prescrizioni contenute nelle normative vigenti riguardanti le aree protette e le attività turistico ricettive, negli strumenti di programmazione, pianificazione e regolamentazione del Parco dell'Adamello, nel regolamento quadro in premessa specificato nonché osservare, ove pertinenti, le direttive impartite dal Parco per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale esistente.
- e) L'Ente gestore del Parco dell'Adamello si riserva la facoltà di richiedere ulteriori requisiti d'accesso per quelle attività che, pur ricadendo nei limiti territoriali di cui all'art. 3 del regolamento quadro per la concessione del marchio, non ricadono all'interno dei confini dell'Area Protetta del Parco dell'Adamello (come indicati nella planimetria del PTC, approvato con dgr 24 marzo 2005 n.7/21201).

## **ART. 6 REQUISITI DI QUALITÀ AMBIENTALE, SOCIALE ED ECONOMICA**

I requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica sono relativi all'adozione, da parte del soggetto richiedente la concessione del marchio del Parco dell'Adamello, di misure volte a migliorare la sostenibilità ambientale, economica e sociale dell'attività, in relazione all'ambiente globale e locale, alla specificità del territorio del Parco ed alla comunità locale.

I requisiti di cui sopra si dividono in requisiti "obbligatori" e in requisiti "facoltativi"(come specificato nell'Allegato I al presente regolamento).

Il soggetto richiedente, al fine di ottenere la concessione del marchio del Parco dell' Adamello, deve possedere, alla data di presentazione della domanda, tutti i requisiti indicati come obbligatori.

Il soggetto richiedente deve inoltre soddisfare un numero di requisiti di qualità ambientale sociale ed economica, tra quelli indicati come “facoltativi”, che gli permettano il raggiungimento della soglia minima per la concessione del marchio del Parco, come indicato nell’ Allegato I al presente regolamento.

L’assegnazione del punteggio per ogni singolo requisito, indicato come facoltativo può assumere valori compresi tra zero e quattro punti a seconda dell’onerosità e dell’impegno necessari, per soddisfare il requisito considerato.

Per le attività del settore turistico – ricettivo che ricadono all’interno dei confini del Parco Naturale dell’Adamello e comunque ricomprese nelle zone della “Rete Natura 2000”, si adottano differenziati criteri di attribuzione del punteggio, in ragione della necessità di maggiore tutela ambientale; nell’Allegato I – sezione requisiti facoltativi – sono riportati i punteggi assegnati a tali strutture.

## **ART. 7 PIANO DI MIGLIORAMENTO**

Il soggetto richiedente la concessione deve redigere, a pena di inammissibilità della richiesta, un “Piano di miglioramento” in collaborazione con l’Ente nel quale sia previsto, con scadenze temporali stabilite nell’arco di tempo del triennio di concessione del marchio del Parco dell’Adamello, il raggiungimento di obiettivi concordati di qualità ambientale, sociale ed economica ulteriori rispetto a quelli attestati all’atto della richiesta di concessione. La durata del “Piano di miglioramento” è di tre anni.

Il “Piano di miglioramento” deve prevedere di soddisfare, nelle scadenze temporali suindicate (tre anni), ulteriori requisiti di qualità in modo tale che allo scadere del Piano risulti un punteggio totale attribuibile a tali requisiti, maggiore di quello di partenza di almeno 5 punti, derivanti dal rispetto di nuovi requisiti o dall’implementazione di quelli già in precedenza realizzati.

Il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano di miglioramento è condizione necessaria per il rinnovo della concessione.

La verifica dell’attuazione del Piano avviene in maniera congiunta Ente gestore del Parco – concessionario, sulla base di una relazione finale predisposta dal concessionario, entro 60 giorni dal termine del Piano stesso, al fine di poter procedere in ordine ad una valutazione conclusiva. E’ in facoltà del Parco procedere a verifiche congiunte intermedie rispetto alla valenza triennale del Piano al fine di pervenire al soddisfacimento dei comuni interessi delle parti. E’ in facoltà del Parco affidare ad un soggetto terzo le attività di verifica del piano di miglioramento di che trattasi.

## **ART. 8 VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI QUALITÀ AMBIENTALE, SOCIALE ED ECONOMICA CONTENUTI NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO**

La valutazione dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica che il soggetto richiedente mira a conseguire nei modi e nei termini che devono essere specificati nel piano di miglioramento avviene mediante la verifica della obiettiva realizzabilità degli stessi e dell’attribuzione dei punteggi al termine dei tre anni. I requisiti sono distinti per singola area tematica.

<b>Area Tematica</b>	<b>Punteggio massimo attività ricettive e della ristorazione</b>	<b>Punteggio massimo attività ricettive e della ristorazione ubicate nel PARCO NATURALE e/o all’interno della RETE NATURA 2000</b>
area 1: gestione ambientale delle strutture ricettive	59	60
area 2: servizi turistici	9	9
area 3: accessibilità delle strutture e dei servizi alle persone disabili	4	4
area 4: trasporti e viabilità	6	5

area 5: comunicazione e formazione	17	17
------------------------------------	----	----

## **ART. 9 RILASCIO DELLA CONCESSIONE**

I soggetti richiedenti la concessione del marchio del Parco dell'Adamello acquisiscono il diritto all'uso dello stesso solo al termine della procedura di concessione ed a seguito di stipula di apposita convenzione con il Parco di cui all'art.14.

## **ART. 10 DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione del marchio del Parco dell'Adamello ha durata triennale a far data dalla stipula della convenzione di concessione ed è rinnovabile previa richiesta del concessionario, verifica del mantenimento dei requisiti e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di miglioramento.

## **ART. 11 ONEROSITÀ DELLA CONCESSIONE**

In forza di quanto previsto nell'art. 7 del regolamento quadro, il concessionario deve versare all'Ente gestore del Parco, in sede di stipula della convenzione, un corrispettivo per la concessione determinato in una quota fissa non superiore a 100 euro ed una variabile secondo il volume del fatturato relativo alla attività nel triennio antecedente la presentazione della domanda. L'entità della quota variabile viene definita all'interno della convenzione.

Il pagamento del corrispettivo dovuto, avviene contestualmente alla firma della Convenzione e, successivamente, con cadenza annuale. L'entità del corrispettivo può essere aggiornata annualmente dall'Ente gestore del Parco.

## **ART. 12 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL MARCHIO DEL “PARCO REGIONALE DELL'ADAMELLO”**

Il marchio del Parco dell'Adamello deve essere utilizzato nel rispetto delle condizioni contrattuali e conformemente alle prescrizioni del presente regolamento nonché del regolamento quadro in premessa specificato.

Il marchio del Parco dell'Adamello deve essere riprodotto dal concessionario secondo le specifiche tecniche che sono indicate dal Parco.

E' vietato esporre, propagandare o comunque utilizzare in alcun modo riproduzioni del marchio del Parco dell'Adamello anche solo parzialmente difformi rispetto alle indicazioni di cui al comma precedente del presente articolo.

A fronte dell'utilizzo di riproduzioni come sopra difformi, il Parco procede a diffidare il concessionario ed imponendo di porre fine immediatamente, e comunque non oltre quindici giorni, a tale utilizzo.

Il Parco si riserva comunque, in presenza di preventiva richiesta da parte del soggetto interessato, di valutare eventuali modalità di utilizzo del marchio del Parco dell'Adamello non rispondenti alle indicazioni predette.

Il concessionario può utilizzare il marchio del Parco dell'Adamello esclusivamente per promuovere l'attività da esso esercitata e per la quale la concessione è stata ottenuta.

Il concessionario non può utilizzare il marchio del Parco dell'Adamello:

- per la promozione di attività da esso esercitate differenti da quella per la quale ha ottenuto la concessione;
- per promuovere strutture diverse da quelle indicate come sede dell'attività per il quale la concessione è stata rilasciata;
- per promuovere eventuali attività condotte da terzi all'interno della struttura.

Il marchio del Parco dell'Adamello non può essere utilizzato sul vestiario del personale addetto all'attività per la quale è chiesta la concessione.

## **ART. 13 CONVENZIONE ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

La convenzione disciplina, in attuazione del presente regolamento nonché del regolamento quadro, le caratteristiche della concessione, i diritti e gli obblighi conseguenti e le caratteristiche grafiche di utilizzo del marchio del Parco dell'Adamello.

Nella convenzione sono esplicitamente previsti gli obblighi del concessionario, che si impegna a usare il marchio del Parco dell'Adamello:

- a) per scopi non contrari alla legge;
- b) in modo coerente o per attività conformi alle finalità del Parco e, comunque, per scopi che non siano in conflitto con la preservazione dell'ambiente naturale.
- c) per contraddistinguere solo prodotti o servizi espressamente indicati nella convenzione stessa e conformi alle tipologie e caratteristiche di qualità in essa specificate, e comunque che non abbiano caratteristiche di dannosità e/o insalubrità. Si impegna altresì a non utilizzare il marchio e la denominazione del Parco dell'Adamello quale propria ragione commerciale o parte di essa.
- d) non alterando, neppure in minima parte, le caratteristiche formali, letterali, grafiche o cromatiche;
- e) in modo che ne derivi un miglioramento all'immagine del Parco.

Il concessionario si impegna altresì:

- 1) a non dare in concessione o subconcessione del marchio del Parco dell'Adamello a soggetti terzi sotto qualunque forma o denominazione.
- 2) a non depositare marchi o contrassegni propri in tutto o in parte confondibili con il marchio del Parco dell'Adamello.
- 3) ad operare nel rispetto dell'ambiente seguendo ogni possibile accorgimento per ridurre l'impatto ambientale della propria attività ed a perseguire standard di progressivo miglioramento della qualità del prodotto o del servizio secondo il Piano di cui al precedente art.7.
- 4) a non intraprendere attività contrarie alle finalità del Parco o lesive del suo patrimonio e dei suoi valori.
- 5) a promuovere, anche attraverso specifiche modalità di commercializzazione, una immagine di qualità del Parco.

- 6) a tenersi aggiornato circa le attività svolte nel Parco e, in particolare, sulle iniziative dell'Ente relativamente alla promozione del sistema turistico, impegnandosi a prestare, per quanto possibile, un'attiva partecipazione.
- 7) A rendere disponibile ai propri utenti e a tutti coloro che ne facciano richiesta una informazione scritta, sintetica e divulgativa, sull'impatto ambientale, sociale ed economico dell'attività medesima e sulle misure che sono state adottate, ai fini dell'ottenimento della concessione del Parco dell'Adamello, per il miglioramento delle prestazioni ambientali e per la sostenibilità sociale ed economica. Le caratteristiche di tale informazione e il carico degli oneri della realizzazione sono definite dalla convenzione di concessione.
- 8) a rendersi disponibile a fornire informazioni sulla propria attività utili allo svolgimento di una analisi ambientale della stessa ed alla conoscenza delle caratteristiche quantitative e qualitative dei flussi turistici, qualora esse vengano richieste dal Parco.
- 9) ad individuare un responsabile che verifichi periodicamente il mantenimento/miglioramento dei requisiti per i quali il marchio del Parco dell'Adamello è stato concesso e che curi i rapporti con il parco.
- 10) ad utilizzare per la pubblicità e la promozione dell'attività (insegne, segnaletica, materiale informativo e pubblicitario, materiali promozionali) contenuti, materiali e modalità coerenti con le finalità del parco e del presente regolamento.
- 11) ad assicurare, nell'esercizio dell'attività, la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale informativo relativo al Parco, nonché la distribuzione, esposizione e/o affissione di materiale informativo relativo alle attività turistiche o legate al turismo che si svolgono nell'ambito territoriale di riferimento del Parco dell'Adamello (ad esempio, informazione sui musei, eventi etc.) e che siano concessionarie del marchio del Parco dell'Adamello.

Oltre a ciò, la convenzione contiene:

- il corrispettivo pattuito e le modalità di pagamento per l'uso del marchio del Parco dell'Adamello
- le modalità di utilizzazione grafica del marchio del Parco dell'Adamello anche ai fini della promozione del Parco;
- la procedura da applicare nei casi di inadempienze da parte del concessionario riportata all'art.17;
- il termine di scadenza e le procedure per il rinnovo della concessione;

#### **ART. 14 AZIONI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE E SUPPORTO DELL'ENTE GESTORE DELL'AREA PROTETTA**

Il Parco contribuisce ad informare i concessionari, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, circa le attività, le manifestazioni e gli eventi che hanno luogo all'interno del Parco nonché dei progetti, delle iniziative e dei servizi forniti dallo stesso.

Il Parco pubblicizza le attività che hanno ottenuto la concessione del marchio del Parco dell'Adamello mediante strumenti di comunicazione a disposizione ed in particolare:

- realizzando una banca dati di tali attività disponibile sul sito internet del Parco e parte integrante del sistema informativo del marchio;
- realizzando materiale pubblicitario/informativo per le strutture che utilizzano il Marchio del Parco dell'Adamello;

- realizzando specifiche pagine web all'interno del sito internet del Parco e collegamenti con i siti internet delle singole strutture;
- riservando per le strutture aderenti al sistema del Marchio del Parco spazi espositivi ed informativi specifici in fiere e manifestazioni cui aderisce il Parco dell'Adamello;
- fornendo le più ampie e dettagliate informazioni sulle attività di animazione e di fruizione del territorio svolte dal parco e che possono interessare le strutture;
- fornendo specifici espositori per il materiale informativo del Parco ed una continua disponibilità del materiale stesso.

## **ART. 15 ISTRUTTORIA TECNICA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE**

La concessione all'utilizzo del marchio del Parco dell'Adamello viene rilasciata dal Direttore del Parco entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. L'istruttoria procedimentale delle richieste nonché la verifica del possesso dei requisiti necessari – da effettuarsi secondo modalità endoprocedimentale con il soggetto interessato ai sensi della vigente disciplina di legge – viene effettuata dal responsabile del procedimento, nominato dal Direttore.

La procedura per il rilascio della concessione prevede, in particolare, le seguenti fasi:

- istruttoria delle domande di concessione d'uso del marchio del Parco dell'Adamello;
- valutazione del Piano di miglioramento
- predisposizione della convenzione di cui all'art.13 – il cui schema è approvato contestualmente all'atto di concessione – tra il Parco dell'Adamello ed il soggetto richiedente la concessione;
- (nel caso di rinnovo) verifica del mantenimento dei requisiti posseduti e del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano di miglioramento.

## **ART. 16 MECCANISMI DI CONTROLLO**

Per tutto il periodo di validità della concessione, il concessionario deve mantenere il possesso dei requisiti in base ai quali la concessione stessa è stata rilasciata ovvero rinnovata nonché consentire al Parco dell'Adamello di effettuare gli eventuali controlli che si riterranno opportuni al fine di verificare la sussistenza di detti requisiti anche con l'accertamento "in loco" mediante accesso diretto alle strutture ricettive e/o di ristorazione.

Il Parco può demandare il sistema di controllo di cui al comma che precede anche ad un soggetto terzo. In tale caso, il concessionario è obbligato a consentire al soggetto terzo, preposto dal Parco per attuare il sistema di controllo, l'accesso diretto alle strutture.

## **ART. 17 INADEMPIMENTI E SANZIONI**

In caso di violazioni del presente regolamento nonché delle prescrizioni contenute nel regolamento quadro, il Parco, oltre alle sanzioni eventualmente previste dalle normative vigenti può adottare le seguenti misure:

- a) Per gravi inadempimenti specificati al seguente punto c), il Parco procede alla immediata risoluzione di diritto della convenzione. La revoca della concessione comporta, per l'ex concessionario, la perdita del diritto all'uso del marchio del Parco dell'Adamello ed il conseguente obbligo al ritiro dalla circolazione, entro 90 giorni, di tutto il materiale in cui il marchio del Parco dell'Adamello stesso compaia. Il concessionario è altresì estromesso dal circuito promozionale del parco.
- b) In tutti gli altri casi di inadempimento rispetto agli obblighi previsti nel presente regolamento, nel regolamento quadro e nella convenzione, il Parco provvede a darne comunicazione al concessionario intimando a quest'ultimo di provvedere a regolarizzare la situazione entro un termine che non può superare i trenta giorni dalla data di ricevimento della diffida. Scaduto tale termine e perdurando l'inadempienza, il Parco provvede alla risoluzione di diritto della convenzione.
- c) Ai fini dell'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al precedente punto a) si ritengono inadempimenti gravi:
  - non aver rispettato gli impegni di cui all'art.13 lettere a,b,c,d,e;
  - non aver rispettato gli impegni di cui all'art.13 numeri .1,2).

## **ART. 18 USO NON AUTORIZZATO**

Nel caso di uso non autorizzato del marchio del Parco dell'Adamello, fatte salve le sanzioni di legge, il Parco intima l'immediata cessazione dell'uso nonché il divieto assoluto di utilizzare materiale in cui compare il marchio del Parco dell'Adamello.

## **ALLEGATO I: DEFINIZIONE DEI REQUISITI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO**

### **AREE TEMATICHE**

**AREA 1 – Gestione Ambientale delle strutture ricettive**

**AREA 2 – Servizi Turistici**

**AREA 3 – Accessibilità delle Strutture e dei Servizi alle Persone Disabili**

**AREA 4 – Trasporto e Viabilità**

**AREA 5 – Comunicazione e Formazione**

### **REQUISITI OBBLIGATORI**

#### **Area 1**

- Separazione dei rifiuti in base alle categorie che possono essere trattate separatamente ed al servizio di raccolta e smaltimento offerto dall'amministrazione locale.

#### **Area 3**

- Informazioni dettagliate a disposizione della clientela circa l'accessibilità delle diverse pertinenze della struttura.

#### **Area 4**

- Informazioni dettagliate alla clientela circa la possibilità di raggiungere la struttura con i mezzi pubblici (orari dei servizi di trasporto pubblico).

#### **Area 5**

- Esposizione e distribuzione di materiale informativo/promozionale dell'area protetta.

## **REQUISITI FACOLTATIVI**

In totale sono disponibili **95** punti.

Il punteggio minimo da raggiungere nell'ambito dei requisiti facoltativi è stabilito in **15** punti.

### **Criteri di assegnazione del punteggio:**

Il soddisfacimento di ogni requisito porta all'assegnazione di un punteggio che può variare tra 0 e 4 a seconda della difficoltà/onerosità dell'intervento e del grado di realizzazione del requisito stesso.

Per le attività all'interno del Parco Naturale alcuni requisiti non sono applicabili in quanto ritenuti non consoni o fuori dal campo d'applicazione specifico.

Il requisito dovrà successivamente essere mantenuto per conservare il punteggio acquisito. Ulteriori miglioramenti nell'ambito dello stesso requisito possono comportare l'assegnazione di punteggi aggiuntivi al controllo successivo.

I punti assegnabili, ad esclusione degli eventuali punti aggiuntivi per l'implementazione di requisiti già acquisiti, sono così suddivisi:

<b>AREA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Punteggio massimo attività ricettive e della ristorazione</b>	<b>Punteggio massimo attività ricettive e della ristorazione ubicate all'interno del PARCO NATURALE e/o all'interno della RETE NATURA 2000</b>
AREA 1	Gestione Ambientale delle strutture ricettive	59 punti	61 punti
AREA 2	Servizi Turistici	9 punti	8 punti
AREA 3	Accessibilità delle Strutture e dei Servizi alle Persone Disabili	4 punti	4 punti
AREA 4	Trasporto e Viabilità	6 punti	5 punti
AREA 5	Comunicazione e Formazione	17 punti	17 punti

## AREA 1 – Gestione Ambientale delle strutture ricettive

### Inserimento paesaggistico delle strutture

Descrizione misure	Pti Attività ricettive e della ristorazione	Pti Attività Parco Naturale/Rete Natura 2000
Mitigazione dell'impatto visivo delle strutture	3	3
Utilizzo di insegne e segnaletica aziendale in materiali naturali	1	1
Ombreggiatura dei parcheggi e mitigazione dell'impatto paesaggistico delle strutture realizzato con specie vegetali autoctone	1	0

### Tutela risorsa idrica

Descrizione misure	Pti Attività ricettive e della ristorazione	Pti Attività Parco Naturale/Rete Natura 2000
Impianti per raccolta, trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche o altre acque non potabili, per gli usi consentiti	2	2
Separazione delle acque grigie (lavandini, lavatrici) da quelle nere (WC)	1	2
Cassette di scarico a flusso regolabile	1	1
Aeromiscelatori o arresto automatico per rubinetti	1	1

### Riduzione e corretto uso di sostanze chimiche tossiche e non biodegradabili

Descrizione misure	Pti Attività ricettive e della ristorazione	Pti Attività Parco Naturale/Rete Natura 2000
Impiego di prodotti detergenti con certificazione ambientale (ISO 14000-EMAS-Ecolabel)	3	3
Uso di carta igienica e asciugamani di carta riciclata, di carta sbiancata senza cloro o a certificazione ambientale	2	2
Uso di detergenti e disinfettanti ai soli locali che ne necessitano per motivi sanitari	1	1
Utilizzo di asciugamani di stoffa in rotolone autobloccante nei bagni comuni	1	1
Cambio asciugamani e lenzuola solo su richiesta del cliente	1	1
Realizzazione di un quaderno in cui vengano riportate le modalità d'impiego per l'utilizzo di sostanze chimiche tossiche e non biodegradabili (detersivi, disinfettanti, prodotti chimici di sintesi) impiegati all'interno della struttura	2	2

### Risparmio energetico

Descrizione misure	Pti Attività ricettive e della ristorazione	Pti Attività Parco Naturale/Rete Natura 2000
Inserimento di un pannello isolante dietro i radiatori posti su una parete esterna	1	1

Isolamento termico dei serramenti	1	1
Installazione di pompe di calore per acqua calda, riscaldamento o condizionamento	3	3
Impianto di riscaldamento radiante a bassa temperatura	3	3
Parte dell'energia elettrica impiegata nell'esercizio dell'attività proviene da fonti rinnovabili (auto produzione o acquisto di certificati)	3	3
Installazione di pannelli solari per il riscaldamento dell'acqua sanitaria o per l'integrazione dell'impianto di riscaldamento	3	3
Caldaia di riscaldamento a condensa ed a temperatura variabile	3	3
Almeno il 70% degli elettrodomestici (frigoriferi e congelatori) e/o macchinari utilizzati per l'attività hanno efficienza energetica minima di classe A ai sensi della direttiva europea 94/2/CE	2	2
Utilizzo di elettrodomestici con etichettatura energetica Energy Star (direttiva europea 2003/66/EC)	2	2
Utilizzo di caldaie ad alto rendimento (direttiva 92/42/CEE)	2	2
Gli impianti di condizionamento devono presentare un'efficienza energetica minima di classe B ai sensi della Direttiva 2002/31/CE (il criterio non si applica agli apparecchi che possono utilizzare altre fonti energetiche o apparecchi aria-acqua acqua-acqua o con una capacità superiore a12kW)	2	N.A.
Almeno il 60% di tutte le lampadine installate deve presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva europea 98/11/CE	1	1
Impianto di riscaldamento dotato di dispositivi di regolazione automatica e termostatica e chiusura razionale delle valvole termostatiche in tutte le pertinenze della struttura.	1	1
Installazione di un limitatore di carico massimo sull'impianto termico	1	1
Lavastoviglie o lavatrice allacciate direttamente al circuito dell'acqua calda	2	2
Sensori per lo spegnimento automatico delle luci esterne	1	N.A.

#### Riciclaggio e smaltimento rifiuti e reflui

Descrizione misure	Pti Attività ricettive e della ristorazione	Pti Attività Parco Naturale/Rete Natura 2000
Separazione e compostaggio/riutilizzo della frazione organica di scarto	1	2
Raccolta differenziata degli oli e dei grassi alimentari usati e consegna ai consorzi autorizzati allo smaltimento	2	2
Utilizzo, ove possibile, di vuoti a rendere o contenitori riutilizzabili per alimenti e bevande	1	2
Non utilizzo di confezioni monoporzione	1	2
Non utilizzo di piatti e posate "usa e getta" o utilizzo degli stessi se prodotti in materiale biodegradabile	1	2
Dotazione di contenitori adeguati per consentire agli ospiti di separare i rifiuti	1	2
Somministrazione, alla clientela, di acqua da rete idrica	1	1

## AREA 2 – Servizi Turistici

Descrizione misure	Pti Attività ricettive e della ristorazione	Pti Attività Parco Naturale/Rete Natura 2000
Presenza di aree verdi attrezzate per bambini	1	N.A.
Disponibilità di menù in più lingue	1	1
Offerta di menù con prodotti locali inseriti nella lista dei prodotti tradizionali	3	3
Offerta di menù con prodotti a marchio parco	2	2
Non somministrare piatti a base di selvaggina	2	2

### AREA 3 – Accessibilità delle Strutture e dei Servizi alle Persone Disabili

Descrizione misure	Pti Attività ricettive e della ristorazione	Pti Attività Parco Naturale/Rete Natura 2000
Adozione di provvedimenti per l'accessibilità delle diverse pertinenze della struttura a persone con ridotta capacità motoria e sensoriale	2	2
Informazioni dettagliate sull'accessibilità della struttura riportate sugli strumenti di promozione di cui si avvale l'azienda	2	2

### AREA 4 – Trasporto e Viabilità

Descrizione misure	Pti Attività ricettive e della ristorazione	Pti Attività Parco Naturale/Rete Natura 2000
Al momento della prenotazione o sugli opuscoli, i clienti vengono informati sulle possibilità di raggiungere le strutture con mezzi pubblici	2	2
Servizio navetta per collegamenti con mezzi pubblici	3	3
Utilizzo per la propria attività di mezzi elettrici, ibridi, o con alimentazione a gas naturale	1	N.A.

### AREA 5 – Comunicazione e Formazione

Descrizione misure	Pti Attività ricettive e della ristorazione	Pti Attività Parco Naturale/Rete Natura 2000
Realizzazione e mantenimento di uno spazio informativo articolato, sistematico ed aggiornato sul Parco e sul territorio, che può comprendere anche la vendita di prodotti a marchio Parco o di altro materiale riguardante le iniziative dell'area protetta.	4	4
Monitoraggio dei consumi di energia elettrica, combustibile, acqua e sulla produzione rifiuti, relative alla propria attività nei diversi periodi dell'anno.	2	2
Stampa di materiale promozionale su carta riciclata o ecologica	2	2
Predisposizione di un questionario ambientale per la clientela	2	2
Partecipazione alle attività sulla sostenibilità ambientale promosse dal Parco (A21L, Albergo Verde, CETS etc..)	2	2
Agevolazioni per facilitare la clientela a partecipare ad iniziative sulle tematiche di tutela e salvaguardia dell'ambiente e del territorio. (bus navetta, car sharing etc..)	3	3
Predisposizione di materiale divulgativo che renda evidenti alla clientela le azioni messe in atto dall'azienda per l'attribuzione del marchio dell'area protetta	2	2